



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES e ALICATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2009

Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore

ONOREVOLI SENATORI. - Tutti concordano sul fatto che la prevenzione degli incidenti stradali si fonda sulla prudenza e su norme che permettano di evitare o almeno limitare i danni o i pericoli che ogni mezzo di trasporto si trova a dover affrontare, soprattutto nei lunghi tragitti o sulle strade particolarmente a rischio o in caso di eventi eccezionali o particolari in cui il veicolo e i suoi abitanti possono venirsi a trovare.

L'Unione europea e gli Stati membri stanno da tempo attuando un programma basato sia sull'informazione che su norme di legge, che ha lo scopo di rendere le strade il più sicure possibile, di prevenire al massimo gli incidenti e le loro conseguenze nonché di poterne almeno limitare i danni.

Se facciamo una verifica delle norme vigenti nei vari paesi europei, ci rendiamo subito conto che alcune regole sono comuni a tutti mentre alcuni Stati hanno messo in atto particolari strategie aggiuntive che risultano essere molto sagge ai fini della prevenzione o della limitazione dei danni da incidente autostradale.

Entrando nel merito, possiamo notare che il triangolo di sicurezza è comune a tutti i paesi e il giubbetto catarifrangente è comune ad alcune nazioni (Italia, Germania, Croazia).

Altri paesi hanno invece ritenuto di dover rendere necessari a bordo degli autoveicoli presidi aggiuntivi.

Nel nostro Paese il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, regolamenta, agli articoli 72 e 162, i dispositivi di equipaggiamento, di ritenuta e di protezione, di cui devono obbligatoriamente essere dotati i veicoli a motore, compresi quelli da autotrasporto. Nella modifica più recente del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato introdotto l'obbligo di equipaggiare i veicoli del giubbetto catarifrangente, da utilizzare nel momento in cui si scenda dal veicolo medesimo, e da aggiungere alla dotazione obbligatoria già vigente da tempo del triangolo.

In precedenza invece il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388, avevano imposto l'obbligo per gli autotrasportatori, nell'ottica della prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro, di dotare i mezzi da autotrasporto di un *kit* di pronto soccorso.

Pertanto, in base a quanto premesso, il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, si prefigge di inserire nella vigente normativa l'obbligo di dotazione dei veicoli a motore, sia per il trasporto di persone che per l'autotrasporto, di ulteriori tre presidi: un estintore, un martelletto frangivetro e un *kit* di pronto soccorso, quali strumenti considerati utili a prevenire o ridurre gli effetti di eventi pericolosi a carico degli autoveicoli e dei mezzi da autotrasporto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *c*) sono inserite le seguenti:

«*c-bis*) estintore;

c-ter) martelletto frangivetro;

c-quater) kit di pronto soccorso».

